

**ATTI PARLAMENTARI**

**XIV LEGISLATURA**

---

# **CAMERA DEI DEPUTATI**

---

**Doc. CXLVI**

**n. 1**

## **RELAZIONE**

**CONCERNENTE IL PIANO NAZIONALE  
DI ASSEGNAZIONE DELLE RADIOFREQUENZE**

**(Anni dal 1999 al 2003)**

*(Articolo 3, comma 20, della legge 6 agosto 1990, n. 223)*

*Presentata dal Ministro delle comunicazioni*

**(GASPARRI)**

---

*Trasmessa alla Presidenza il 1° aprile 2004*

---

MODULARIO  
Min. Com. - 3

# Ministero delle Comunicazioni

## Relazione sullo stato di attuazione del piano di assegnazione delle radiofrequenze relativa agli anni 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003.

La legge 31 luglio 1997, n. 249, a parziale modifica dell'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, ha dettato nuove procedure e criteri di elaborazione dei piani di assegnazione delle frequenze televisive e radiofoniche, attribuendo all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la competenza sulla loro approvazione.

In particolare l'Autorità, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della citata legge n. 249 del 1997, individua nel piano l'ubicazione degli impianti, sentite le Regioni e d'intesa con le province autonome di Trento e di Bolzano nonché le regioni Valle D'Aosta e Friuli Venezia Giulia e fissa il numero delle reti e dei programmi irradiabili in ambito nazionale e locale, tendo conto dell'evoluzione tecnologica e dei seguenti criteri di pianificazione delle frequenze:

- a) localizzazione comune degli impianti;
- b) parametri radioelettrici stabiliti in modo uniforme secondo standard internazionalmente riconosciuti, tenendo conto di un idoneo periodo transitorio per adeguare la situazione attuale;
- c) segnali ricevibili senza disturbi;
- d) riserve di frequenze per la radiodiffusione del segnale radiofonico e televisivo con tecnologia digitale;
- e) riserva in favore dell'emittenza televisiva in ambito locale di un terzo dei canali irradiabili in ciascun bacino di utenza, che coincide di norma con il territorio della regione, relativamente agli impianti televisivi e con il territorio della provincia relativamente agli impianti radiofonici;

- f) equivalenza, nei limiti della compatibilità elettromagnetica, in termini di copertura del territorio e comunque bilanciamento di tutte le emittenti in ambito nazionale e locale, dell'eventuale insufficienza di frequenze disponibili in alcune aree di servizio;
- g) riserve per la diffusione dei canali irradiabili per la diffusione del segnale televisivo e radiofonico di emittenti estere in favore delle minoranze linguistiche riconosciute;
- h) irradiazione del segnale in un'area geografica che comprenda almeno l'ottanta per cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia, per le emittenti televisive nazionali
- i) irradiazione del segnale in un'area geografica che comprenda almeno il sessanta per cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia, per le emittenti radiofoniche nazionali;
- l) riserva di un terzo dei programmi irradiabili all'emittenza televisiva locale e, di norma, del settanta per cento dei programmi irradiabili all'emittenza radiofonica in ambito nazionale.

Il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica analogica è stato approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con deliberazione n. 68/98 del 30 ottobre 1998 e successivamente integrato con le deliberazioni n.105/99 del 17 agosto 1999 e n. 95/00 del 23 febbraio 2000.

Il Piano integrato ha suddiviso il territorio nazionale in bacini di utenza regionali e provinciali, ha individuato i siti ove installare gli impianti televisivi, sentite le Regioni e d'intesa con le Province autonome e le Regioni a statuto speciale, ha individuato il numero delle reti irradiabili in ambito nazionale, regionale, provinciale e subprovinciale, ha previsto che le reti televisive nazionali raggiungano almeno l'80% del territorio e tutti i capoluoghi di provincia, con una copertura di popolazione servita pari almeno al 92%.

Il numero totale delle reti a livello nazionale è stato individuato in 17, di cui sei, decomponibili a livello regionale, per soddisfare le esigenze delle emittenti locali e 11 destinate all'emittenza nazionale; ciascuna rete a copertura nazionale prevede l'uso di soli tre canali che si ripetono in ciascuna regione e che, in prima analisi, l'Autorità ha genericamente indicato come gruppo di canali "A, B, C", riservando ad un momento successivo l'indicazione delle effettive frequenze di funzionamento di ciascun impianto di cui si compone il Piano, in funzione dell'effettivo procedimento di compatibilizzazione con i canali esteri e per ridurre al minimo il cambiamento dei canali del servizio pubblico.

Il Piano integrato ha determinato in 480 il numero totale dei siti necessari per consentire l'irradiazione dei programmi in ambito nazionale e locale (7 meno del Piano del 1998). In proposito è da far presente che alcuni siti, su indicazioni delle Regioni, sono stati sostituiti da altri siti (come nel caso del Lazio), per problematiche di carattere ambientale o di inquinamento elettromagnetico. Il numero complessivo degli impianti inseriti nel Piano integrato è di 13.549, di cui 8.419 riservati all'emittenza locale.

A seguito dell'approvazione del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha adottato il regolamento per il rilascio delle concessioni televisive private su frequenze terrestri, di cui alla deliberazione n. 78/98 del 1° dicembre 1998.

Sulla base del citato provvedimento di regolamentazione, come previsto dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, il Ministero delle comunicazioni ha adottato i disciplinari di gara per procedere al rilascio delle nuove concessioni televisive private.

Il procedimento di rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale si è svolto sulla base del disciplinare di gara adottato con decreto ministeriale 8 marzo 1999 e si è concluso nel luglio 1999. Si evidenzia, al riguardo, che il Piano nazionale di assegnazione ha individuato otto reti televisive

nazionali da assegnare ai concessionari privati e tre reti nazionali riservate alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

Il procedimento di rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva in ambito locale si è svolto sulla base del disciplinare di gara adottato con decreto ministeriale 16 maggio 2000 e si è concluso a metà del 2001, sulla base delle pianificazioni di secondo e terzo livello di cui alle citate deliberazioni n. 105/99 e n. 95/00, che hanno individuato 126 reti regionali (6 per regione e provincia autonoma), 1502 reti provinciali ( di norma 14 reti per provincia) e 391 reti sub-provinciali.

Il complesso procedimento di pianificazione delle frequenze terrestri, di cui peraltro sono state delineati gli aspetti essenziali, ha presentato una notevole difficoltà di attuazione per diversi ordini di motivi. Vi sono stati, infatti, ostacoli di tipo strutturale, derivanti dal mutamento dell'assetto radioelettrico con il coinvolgimento di circa 26.000 impianti di trasmissione su tutto il territorio nazionale, sono sorti , inoltre, problemi derivanti dalla sovrapposizione dei tempi di attuazione del Piano con i tempi di passaggio alla tecnologia digitale.

Gli ostacoli tecnici erano già stati evidenziati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nella relazione di accompagnamento al Piano che per l'attuazione del Piano delle frequenze aveva indicato tre grandi macrofasi:

- a) l'eliminazione in sedici aree, di cui Roma è la più importante, dei vecchi siti di trasmissione per incompatibilità ambientali o sanitarie, e la necessità della loro sostituzione con centri da costruire ex novo. Il reperimento delle aree e il rilascio delle necessarie autorizzazioni edilizie, secondo la predetta relazione, avrebbe richiesto un periodo di circa due anni. Gli utenti avrebbero avuto , inoltre, la necessità di riorientare le proprie antenne riceventi, per fruire dei programmi irradiati dai nuovi siti;
- b) il risanamento dei siti già esistenti convalidati dal Piano (alcune centinaia) e l'attivazione, ove necessario, delle procedure urbanistiche finalizzate all'esproprio per pubblica utilità e alla concessione edilizia;

- c) la fase di adeguamento delle attuali reti al nuovo assetto radioelettrico che, per limitare i disagi agli utenti, avrebbe implicato uno sviluppo graduale, scaglionato per aree geografiche.

La realizzazione delle anzidette fasi tecniche ha subito un notevole rallentamento, se non proprio un totale impossibilità di attuazione, a causa delle resistenze delle autorità locali a consentire l'installazione degli impianti nei nuovi sedici siti previsti dal Piano, nonché l'attivazione delle procedure urbanistiche necessarie per la concessione edilizia nei restanti siti di trasmissione.

Un secondo ordine di motivi riguarda i tempi di definizione delle procedure di rilascio delle nuove concessioni nazionali e locali e l'introduzione della nuova tecnologia digitale. Le concessioni nazionali sono state rilasciate nel 1999, mentre le concessioni locali sono state rilasciate nel 2001. Lo slittamento temporale si è reso necessario per consentire all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di elaborare il Piano di secondo e di terzo livello (di cui alle citate deliberazioni n. 105/99 e n. 95/2000) che costituiva lo strumento per individuare le risorse frequenziali relative alle emittenti locali, come stabilito dal decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78 e dal decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5.

Prima dell'avvenuta definizione del procedimento relativo al settore delle emittenti locali, infatti, non poteva darsi inizio all'attuazione del Piano delle frequenze essendo i siti delle reti dell'emittenza nazionale e dell'emittenza locale comuni tra loro.

Il rilascio delle concessioni alle emittenti televisive locali è avvenuto in conformità di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, il quale ha previsto:

- a) il rilascio delle concessioni alle emittenti televisive locali utilmente collocate in graduatoria;

- b) il rilascio delle autorizzazione alle emittenti televisive locali in possesso dei requisiti amministrativi necessari per il rilascio della concessione, non utilmente collocatesi in graduatoria;
- c) la prosecuzione dell'esercizio con gli impianti legittimamente operanti al momento della presentazione della domanda di concessione fino all'attuazione del nuovo Piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale;
- d) l'elaborazione del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive da parte dell' Autorità per le garanzie nelle comunicazioni , secondo i nuovi criteri previsti dalla medesima legge;
- e) l'avvio delle trasmissioni sperimentali in tecnica digitale terrestre, in regime di abilitazione;
- f) la compravendita delle frequenze per la sperimentazione della televisione digitale terrestre , per un periodo di tre anni decorrente dall'approvazione della legge stessa;
- g) la chiusura delle trasmissioni televisive analogiche entro la fine del 2006.

L'impianto normativo stabilito dalla citata normativa, che non ha consentito la liberazione delle frequenze necessarie per l'attuazione del Piano, ne ha , di fatto, decretato l'accantonamento con la contestuale previsione di una pianificazione basata sulla tecnica digitale, che consentisse più ampi spazi di pluralismo.

Conclusivamente, il procedimento di pianificazione delle frequenze analogiche si è rivelato molto più laborioso del previsto e può dirsi definitivamente concluso - a livello teorico - solo nel 2000, con l'integrazione del Piano di terzo livello. La fase di avvio dell'attuazione del piano analogico - che presupponeva l'avvenuto rilascio delle nuove concessioni televisive sia a livello nazionale che a livello locale - è giunta proprio in concomitanza con l'introduzione della tecnica digitale e con la fissazione da parte della legge n. 66 del 2001, della data di chiusura delle trasmissioni analogiche al 31 dicembre 2006, data fino alla quale le emittenti

possono esercire le frequenze di cui sono attualmente titolari. Si sono, pertanto, verificate condizioni tecniche e normative che hanno ostacolato l'attuazione del Piano.

Il Piano elaborato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, tuttavia, anche se privato della sua valenza progettuale, è utilizzabile come Piano dei siti di trasmissione, essendo gli stessi validi sia per la diffusione in tecnica analogica che per la diffusione in tecnica digitale. Il piano dei siti costituisce, in ogni caso un passaggio essenziale verso l'obiettivo di una ottimizzazione dell'uso delle frequenze consentendo di razionalizzare l'utilizzo dell'ambiente per gli scopi di trasmissione.

Posto, pertanto, che negli anni 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003, il piano delle frequenze analogiche non ha trovato attuazione, si ritiene opportuno evidenziare che il nuovo piano nazionale di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale è stato adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con la deliberazione n. 15/03/CONS del 29 gennaio 2003.

Come illustrato nella relazione di accompagnamento al Piano stesso, l'attuazione del Piano e il conseguente passaggio dal sistema analogico al sistema digitale è strettamente legato alla sperimentazione ed alla fase di avvio del servizio di televisione digitale terrestre, durante la quale gli operatori interessati dovranno adeguare gradualmente le proprie reti a quelle previste dal Piano. Attualmente le attività di sperimentazione della televisione digitale terrestre sono disciplinate dalla citata legge n. 66 del 2001 e dal regolamento per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni in tecnica digitale approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con la deliberazione n. 435/01/CONS, che prevedono la completa conversione delle reti analogiche in reti digitali entro la fine del 2006.

Percorsi, procedure e tempi di attuazione della trasformazione delle reti analogiche in reti digitali sono, inoltre, previsti nel decreto legge 24 dicembre 2003 n. 352 convertito dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43 e più dettagliatamente nella legge recante "Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI - Radiotelevisione italiana s.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione



del testo unico della radiotelevisione”, approvata in via definitiva dal Senato il 2 dicembre 2003 e rinviata alle Camere dal Presidente della Repubblica per una nuova deliberazione; il nuovo testo dopo l’approvazione da parte della Camera dei deputati, è stato inviato per il definitivo esame al Senato della Repubblica.



IL MINISTRO